

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “CIAO MORE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” *in forma abbreviata “CIAO MORE APS”*

1. TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e natura giuridica

È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del Terzo settore (di seguito “CTS”), nonché, per quanto compatibili, delle norme del Codice civile, l'associazione non riconosciuta denominata “CIAO MORE – Associazione di Promozione Sociale”, in forma abbreviata “CIAO MORE APS”, di seguito anche “Associazione”. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'acronimo “APS” successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” e l'acronimo “APS” potranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in ogni segno distintivo esclusivamente a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Fino a tale iscrizione l'Associazione utilizza la denominazione “CIAO MORE”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Quartu Sant'Elena, via Grecia, 17/19, 09045, Quartu Sant'Elena. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire o sopprimere sedi operative, sezioni territoriali, delegazioni, sportelli e unità locali in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente, democratica e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Qualifica e principi dell'Associazione di promozione sociale

L'Associazione intende conseguire e mantenere l'iscrizione nel RUNTS nella sezione delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del CTS.

L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'ordinamento interno e il funzionamento dell'Associazione sono improntati ai principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione, elettività delle cariche sociali, trasparenza e assenza di discriminazioni.

Art. 3 – Scopi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione, in ossequio alle norme di cui agli art. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge i seguenti scopi:

- Prevenire gli incidenti e i comportamenti pericolosi e promuovere la sicurezza stradale e urbana, la legalità, il senso civico e la responsabilità sociale;
- Tutelare la dignità e i diritti della persona, sostenere le vittime di incidenti, violenza, aggressioni o altre situazioni traumatiche, contrastare l'emarginazione, l'isolamento e la discriminazione, nonché favorire l'inclusione e la partecipazione sociale delle persone fragili e delle loro famiglie;
- Promuovere la solidarietà, la cittadinanza attiva, il volontariato, la cultura della prevenzione e la collaborazione responsabile tra cittadini, istituzioni, scuole, enti pubblici e privati.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, lettera d), CTS**;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, lettera i), CTS**;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, lettera u), CTS**;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell'**articolo 5, comma 1, lettera w), CTS**.

Le già menzionate attività sono svolte mediante iniziative di prevenzione, informazione, educazione, formazione, assistenza, promozione sociale, sensibilizzazione, sostegno e collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, università, aziende sanitarie, enti del Terzo settore, imprese e cittadini, con modalità coerenti con le finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Azioni concrete di attuazione

L'Associazione opera principalmente nell'ambito della prevenzione degli incidenti e della promozione della sicurezza stradale, favorendo la diffusione di comportamenti responsabili e consapevoli e promuovendo iniziative di tutela, sostegno e vicinanza alle vittime della strada e ai loro familiari.

Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) ideare e realizzare campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, urbana e personale, sulla legalità, sul rispetto delle regole e sui comportamenti responsabili;
- b) organizzare corsi, laboratori, seminari, convegni, incontri pubblici, attività didattiche e percorsi educativi rivolti a studenti, famiglie, cittadini, operatori e comunità locali;
- c) svolgere attività nelle scuole, nelle università e nei contesti educativi, anche mediante testimonianze, materiali didattici, strumenti digitali e iniziative esperienziali;
- d) attivare sportelli di ascolto, orientamento e prima informazione, senza svolgere attività sanitarie, psicologiche, legali o professionali riservate se non mediante professionisti abilitati;
- e) offrire accompagnamento sociale, relazionale e informativo alle vittime di incidenti, violenza, aggressioni o situazioni di fragilità e ai loro familiari, anche indirizzandoli verso i servizi pubblici e specialistici competenti;
- f) promuovere iniziative di inclusione, socializzazione, mutuo aiuto, cittadinanza attiva e contrasto alla solitudine, alla discriminazione e all'emarginazione;
- g) organizzare manifestazioni, eventi culturali, ricreativi, sportivi non agonistici, commemorativi e benefici coerenti con le finalità statutarie;
- h) realizzare e diffondere pubblicazioni, campagne editoriali, audiovisivi, siti, piattaforme, podcast, contenuti digitali e materiali informativi o formativi;
- i) raccogliere e distribuire gratuitamente denaro, beni e servizi a favore di persone svantaggiate o di progetti di interesse generale, nel rispetto della normativa applicabile;

CIAO MORE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- j) promuovere studi, ricerche, rilevazioni, osservatori, raccolte di dati e iniziative di documentazione sui temi statuari, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- k) stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, scuole, università, aziende sanitarie, forze dell'ordine, enti locali, enti del Terzo settore e soggetti privati;
- l) partecipare a bandi, programmi, tavoli, reti, coordinamenti e progetti locali, nazionali, europei e internazionali coerenti con le finalità associative.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 6 CTS e dalla normativa attuativa.

L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o con le altre modalità previste dalla legge.

Art. 7 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La raccolta fondi è svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori, donatori e pubblico, nonché delle linee guida e della normativa vigenti.

2. TITOLO II – ASSOCIATI E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 8 – Associati

Possono essere associate le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire al loro perseguimento.

Possono altresì essere associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 35 CTS.

Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge per le Associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 9 – Procedura di ammissione e carattere aperto

Chi intende aderire all'Associazione presenta domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative e di accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale delibera in occasione della prima riunione utile.

La qualità di associato decorre dalla data della deliberazione di ammissione.

Art. 10 – Diritti degli associati

Gli associati hanno pari diritti e, in particolare, hanno diritto di partecipare alle attività associative, intervenire in Assemblea, esercitare il voto, eleggere gli organi sociali ed essere eletti, esaminare i libri sociali e ricevere le informazioni sulla vita e sulla gestione dell'Associazione.

Il diritto di voto spetta a ciascun associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Gli associati minorenni esercitano i diritti associativi tramite chi esercita la responsabilità genitoriale; il diritto di elettorato passivo è riservato ai maggiorenni.

Art. 11 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, a mantenere comportamenti coerenti con le finalità dell'Associazione, a collaborare lealmente alle attività e a versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata.

Gli associati devono astenersi da condotte idonee a recare danno all'Associazione, ai suoi beneficiari, agli altri associati o alla reputazione e al patrimonio dell'ente.

Art. 11-bis – Regolamenti interni

Per disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi non regolati dal presente Statuto, l'Associazione può adottare uno o più regolamenti interni, nel rispetto della legge, del Codice del Terzo settore e delle disposizioni statutarie.

I regolamenti possono disciplinare, a titolo esemplificativo, il comportamento degli associati e dei volontari, le modalità di partecipazione alle attività, l'utilizzo del nome, del logo e degli altri segni distintivi dell'Associazione, la gestione delle iniziative e delle manifestazioni, i rapporti con scuole, enti, famiglie e soggetti terzi, i rimborsi spese, l'utilizzo dei canali di comunicazione e ogni altro aspetto organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Associazione.

I regolamenti sono approvati dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo e non possono in alcun modo derogare o contrastare con il presente Statuto.

Art. 12 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decesso della persona fisica, estinzione dell'ente associato o mancato pagamento della quota associativa, ove prevista, dopo formale sollecito e decorso del termine assegnato.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione, salvo gli obblighi già assunti.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio direttivo per gravi e comprovati motivi, tra cui la violazione persistente dello Statuto o dei regolamenti, il compimento di atti gravemente contrari alle finalità associative o condotte che abbiano arrecato un danno rilevante all'Associazione o ai suoi destinatari.

Prima della deliberazione di esclusione, gli addebiti sono comunicati per iscritto all'interessato, concedendogli almeno quindici giorni per presentare osservazioni.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'associato può chiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio associativo.

3. TITOLO III – VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 13 – Volontari

Il volontario svolge attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono vietati rimborsi forfetari, salvo quanto espressamente consentito dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o con l'ente del quale il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, nei limiti previsti dall'articolo 17 CTS.

Art. 14 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario al regolare funzionamento dell'ente oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, salvo successive modifiche legislative.

Ai lavoratori è garantito il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

4. TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, quando nominato;
- e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominato.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono cariche interne al Consiglio direttivo.

Le cariche associative sono elettive. Sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e fatti salvi gli eventuali compensi consentiti dalla legge per i componenti dell'Organo di controllo, il revisore legale o soggetti dotati di specifiche competenze professionali.

Art. 16 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche elettronica, inviata almeno otto giorni prima della riunione e contenente luogo, data, ora, modalità di partecipazione e ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea, l'intervento nella discussione e l'espressione del voto.

Le deliberazioni sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, determinandone preventivamente il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto o ritenuto opportuno, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati;
- f) approva gli eventuali regolamenti assembleari;
- g) determina gli indirizzi generali dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 18 – Diritto di voto, deleghe e quorum

Ciascun associato avente diritto dispone di un voto. Gli enti associati esercitano il voto mediante il proprio rappresentante legale o un delegato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere fino a un massimo di tre deleghe, elevato a cinque quando gli associati siano almeno cinquecento.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti espressi.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Art. 19 – Consiglio direttivo: composizione, nomina e durata

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

In caso di cessazione di un consigliere, subentra il primo dei non eletti, se disponibile. Se viene meno la maggioranza dei componenti eletti, decade l'intero Consiglio e il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Art. 20 – Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è inviata, anche con mezzi elettronici, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per l'Assemblea.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio direttivo esercitano il proprio incarico con diligenza, correttezza e nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Essi sono tenuti a comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi e ad astenersi dalle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 21 – Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

In particolare:

- a) attua gli indirizzi e le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispone il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- c) delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione;
- d) programma e organizza le attività associative;
- e) individua le attività diverse e ne verifica il carattere secondario e strumentale;
- f) delibera su convenzioni, contratti, accordi, partenariati, partecipazione a bandi e collaborazioni;
- g) cura la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria;
- h) delibera sull'assunzione di lavoratori e sul conferimento di incarichi professionali;
- i) istituisce o sopprime sedi operative e articolazioni territoriali;
- j) cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali e del registro dei volontari;
- k) adotta ogni provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 22 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nei confronti dei terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario cura la redazione dei verbali, le comunicazioni e, secondo le deliberazioni del Consiglio, la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere cura la gestione di cassa e la contabilità, collabora alla predisposizione del bilancio e riferisce periodicamente al Consiglio direttivo.

Art. 23 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 CTS; può essere nominato anche quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure collegiale, composto da tre membri effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. In caso di nomina di un Organo di controllo monocratico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori supplenti. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile; in caso di organo monocratico, il componente deve possedere tali requisiti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I componenti sono rieleggibili.

All'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida, quando previsto.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, esercitando le proprie funzioni con autonomia e indipendenza.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti quando ricorrono i presupposti di legge e tutti i suoi componenti sono iscritti nel registro dei revisori legali.

Art. 24 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'articolo 31 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora la revisione legale sia affidata all'Organo di controllo, si applicano le condizioni previste dall'articolo precedente.

5. TITOLO V – LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 25 – Libri sociali e diritto di esame

L'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando nominato;
- e) il libro del soggetto incaricato della revisione legale, quando nominato;
- f) i libri degli eventuali ulteriori organi sociali;
- g) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo; i libri degli altri organi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo. L'esame avviene presso la sede sociale entro quindici giorni dalla richiesta, durante orari concordati e con modalità che tutelino la riservatezza dei dati personali. È consentito estrarre copia a spese del richiedente.

I libri sociali possono essere tenuti anche con modalità informatiche, purché ne siano garantite l'integrità, la leggibilità, la conservazione e la possibilità di estrarne copia conforme alla normativa vigente.

Art. 26 – Patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è vincolato al perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, fondi di riserva, donazioni, lasciti, contributi e ogni altra risorsa acquisita a qualsiasi titolo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Costituisce distribuzione indiretta di utili ogni erogazione o vantaggio non consentito ai sensi dell'art. 8 CTS, tra cui compensi non proporzionati, acquisti a valori superiori al mercato, prestazioni a favore di associati o amministratori non conformi alla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio.

Art. 27 – Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte fondi, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali e ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 CTS e dalla normativa attuativa. Quando consentito dalla legge, può essere redatto il rendiconto per cassa.

Il Consiglio direttivo cura la regolare tenuta delle scritture contabili e della documentazione amministrativa dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza della gestione.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedano, con adeguata motivazione del Consiglio direttivo.

Il bilancio approvato e gli altri documenti obbligatori sono depositati nel RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'articolo 14 CTS, l'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale e pubblica gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi secondo la normativa vigente.

6. TITOLO VI – RESPONSABILITÀ, SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Responsabilità degli amministratori

I componenti del Consiglio direttivo, i direttori, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi dell'articolo 28 CTS e delle disposizioni del Codice civile richiamate dalla legge.

L'Associazione può stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali.

Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, che nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, preferibilmente operanti in ambiti analoghi, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere del RUNTS sono nulli nei casi previsti dalla legge.

Art. 31 – Rinvio e norma transitoria

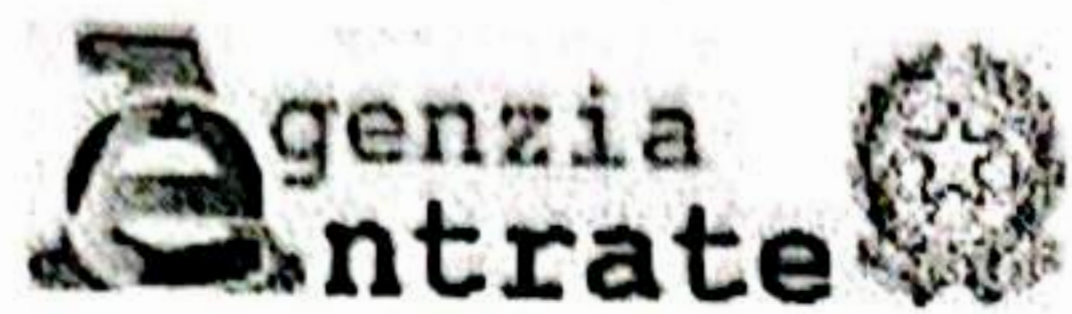
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore, le relative disposizioni attuative e, in quanto compatibili, il Codice civile e le altre norme vigenti.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al RUNTS o la qualifica di APS acquistano efficacia con l'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data	Quartu S.E. 14/09/2026
Il Presidente dell'Assemblea	Pa. Sel
Il Segretario dell'Assemblea	Piero Nicolotti
Timbro dell'Associazione	

"Ciao More"
Quartu Sant'Elena
C.F. 92290260923



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI: CAGLIARI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 16/09/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWE , serie 3 , numero 605

data di stipula: 14/09/2026

ident.vo telematico: TWE26L000605000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SRRPRZ63D69H118I



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92290260923				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00 Imposta di Bollo: 0,00 Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00 Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24